

# La finanziaria 2006

**ItaliaOggi continua la pubblicazione della legge finanziaria 2006, commentata comma per comma. La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza venerdì 23, la quarta sabato 24 dicembre**

- 3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
- c) finanziarie:
- 1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;
  - 2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
  - 3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
  - 4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
  - 5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
    - 5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi di quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
    - 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione e nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    - 5.3) agevolare la costituzione di idonee agen-

zie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

- 5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
- d) per la ricerca e lo sviluppo:
  - 1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia";
  - 2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
  - 3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;
  - 4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo

sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### comma 369

Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

#### comma 370

Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".

#### comma 371

Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

#### comma 372

Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

#### comma 373

In considerazione del contenutoso in essere, relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del de-

creto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.

#### comma 374

Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.

8-bis. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it).

8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati

*continua a pag. 26*

## Il commento

Allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre le misure finalizzate a:

- assicurare che la garanzia che prestano i confidi sia riconosciuta come uno strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea;
- favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi;
- facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di

credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea;

- favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte.

**L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie.** È prevista l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. L'organismo è chiamato a concorrere all'accrescimento della competitività delle pmi attraverso la diffusione delle nuove tec-

nologie e delle relative piattaforme produttive.

In funzione di tali obiettivi, l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti e applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

L'Agenzia, alla stregua delle indicazioni contenute nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, tende a rendere più agevole ed efficace per le piattaforme industriali l'accesso

ai «fornitori di tecnologia» su scala nazionale e internazionale (università, centri di ricerca ecc.), assicurando così a esse la possibilità di meglio corrispondere ai bisogni e alle strategie delle imprese di riferimento sul versante dell'innovazione tecnologica. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri.

#### COMMI DAL 373 AL 375

Nell'ambito dei commi dal 373 al 375, il legislatore ha provveduto a prorogare al 2008 la scadenza entro la quale le società di produzione energetica da gas na-

*continua a pag. 26*

segue da pag. 25

dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato".

**comma 375**

Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

**comma 376**

Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma.

**comma 377**

In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

- lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
- il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;
- le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
- le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo

delle aree geografiche sottoutilizzate.

**comma 378**

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

**comma 379**

All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e";
- alla lettera h), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: "e prodotti finanziari".

**comma 380**

All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti: "prodotti e".

**comma 381**

Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi

titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.

**comma 382**

Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

**comma 383**

Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384 so-

no modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

**comma 384**

Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3. Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere effetto l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

**comma 385**

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla

**Il commento**

segue da pag. 25

turale potranno detenere quote di società di distribuzione energetica. Viene inoltre stabilito che nell'ambito della revisione delle tariffe elettriche sia rivista la fascia di protezione sociale. Il legislatore ha disposto l'informatizzazione e unificazione delle banche dati di registrazione delle imprese tra Cciaa ed enti previdenziali.

Dall'1/1/2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro imprese e nel Rea delle Cciaa presentate dalle aziende artigiane ed esercenti attività commerciali hanno effetto anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e per il pagamento dei relativi contributi. A tale scopo il ministero delle attività produttive dovrà integrare la modulistica per l'attivazione automatica dell'iscrizione ai fini previdenziali. Entro 30 giorni dalla trasmissione dei dati da parte delle Cciaa, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e chiedono il versamento dei contributi dovuti ovvero notificano le cancellazioni e le variazioni intervenute. Dall'1/1/2006 gli interessati alla nuova procedura sono, pertanto, esonerati dal presentare la richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.

**COMMA 376**

**Nasce la Banca del Mezzogiorno.** E' costituita la Banca del Mezzogiorno allo scopo di sostenere lo sviluppo economico delle Regioni del Sud Italia.

**COMMA 377**

Sono definiti:  
a) lo statuto della Banca ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;  
b) - il capitale della Banca in maggio-

ranza privato e aperto,

- i Soci fondatori, vale a dire lo Stato, regioni, province, comuni, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri enti e organismi

c) le modalità per provvedere attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

**COMMA 378**

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

**COMMI 379-380**

**Nuove definizioni di Debito Pubblico.** Vanno a comporre il debito pubblico interno anche i prodotti finanziari a breve, medio e lungo termine. Inoltre entrano a far parte della definizione di debito pubblico estero anche i prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali. Tali aggiunte sono relative All'art. 2, rispettivamente comma g) e h) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, che esplica le definizioni contenute nel testo unico stesso.

**COMMA 381**

Emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte di società con parte-

cipazione rilevante statale

E' stabilito che gli statuti delle società nelle quali lo Stato detiene una partecipazione rilevante possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi deve avvenire ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto.

**COMMA 382**

Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al precedente comma nonché quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.

**COMMA 383**

**Modifica delle clausole statuarie.** Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.

**COMMA 384**

Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 474 del 30 luglio 1994, dopo il un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica quanto dice il secondo periodo del citato comma 3, vale a dire che la clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica effettuata a norma della legge 18 febbraio 1992, n. 149 e successive modificazioni, che dia luogo all'acquisto della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Cessa di avere effetto l'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474.

**COMMA 385**

**I fondi recuperati con Sanzioni alle banche destinate al Fondo anti-usura.** Vengono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della Legge anti-riciclaggio, legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della Legge 108/1996 eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

**comma 386**

Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche do-

po la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

**comma 387**

L'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni anticiclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

**comma 388**

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

**comma 389**

All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: "67, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma".

**comma 390**

L'autenticazione degli atti e

delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

**comma 391**

Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui

al medesimo comma 390.

**comma 392**

All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

**comma 393**

Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:

- per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;
- si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di

un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'infor-

*continua a pag. 28*

**COMMI 386-387**

Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo anti-usura, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato, che sarà destinato per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

**COMMA 388**

**Incremento valore nominale delle nuove passività.** All'articolo 1, della legge finanziaria 2005, è inserito il comma 71-bis.

Questo stabilisce che lo stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali debbano accertare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. Inoltre, in carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario.

**COMMA 389**

**Insolvenza delle società che hanno**

**per oggetto l'acquisto di crediti e titoli.** Ai finanziamenti concessi alle società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, come anche alla prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre, e alla garanzia prestata dalle medesime società non si applica più il terzo comma dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma il quarto comma. Di conseguenza, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, non più i pignoramenti e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti, ma bensì quelli costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

**COMMI 390-391**

**Alienazione o costituzione dei diritti di garanzia sui veicoli può essere autenticata da diversi pubblici ufficiali.** L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'AcI o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo. Le concrete modalità applicative delle attività elencate nel precedente comma 390, mediante decreto di natura non regolamentare adottato dalla presidenza del consiglio dei ministri, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il ministero dell'economia e delle finanze, con il ministero della giustizia e con il ministero dell'interno.

**COMMA 392**

Visto l'introduzione dei commi 390 e 391 sono abrogati i commi 4,5,6 articolo 3 della legge 14 maggio 2005, n. 80 relativi all'autenticazione degli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.

**COMMA 393**

**Conferimento di servizi di trasporto pubblico.** Relativamente al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, vengono aggiunti 3 commi all'art. 18, dopo il comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni:

3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il 31 dicembre 2006 soddisfino una delle seguenti condizioni:

- per le aziende partecipate da regio-

ni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20% del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20% dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) sia stato costituito un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione.

3-quater. Durante il periodo transitorio e il periodo di proroga dell'affidamento, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale.

3-sexies. Le società a capitale interamente pubblico, solo nel caso in cui l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno

*continua a pag. 28*

segue da pag. 27

mazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;

- b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
- c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa

non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi".

**comma 394**

Al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

**comma 395**

Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data".

**comma 396**

All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle piccole e medie imprese", sono aggiunte le seguenti: "nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".

**comma 397**

All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia".

**comma 398**

Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministero delle

attività produttive si provvede all'attuazione del presente comma.

**comma 399**

Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: "da cooperative" sono inserite le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31";
- b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

**comma 400**

Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine,

all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**comma 401**

La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

**comma 402**

Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontiera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

**comma 403**

Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria è consentita, per l'anno 2006, la deroga alle

limitazioni di cui al comma 198 per l'assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.

**comma 404**

I progetti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.

**comma 405**

Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

**comma 406**

In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Go-

**Il commento**

segue da pag. 27

il 20% dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi, le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa.

**COMMA 394**

Il termine del periodo transitorio, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico e regionale agli attuali concessionari è il 31 dicembre 2006.

**COMMA 395**

**Proroga della gestione dei fondi pubblici di agevolazione da parte dei Confindi.** I confidi che gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a farlo fino a non oltre 5 anni a partire dal 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326, anziché 3 anni come precedentemente stabilito.

**COMMI 396-397**

**Agevolazioni per la promozione del turismo all'estero.** Disposizioni in materia di commercio con l'estero e legge 394/81

Sono introdotte agevolazioni a favore delle attività relative alla promozione

commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, sia nell'ambito della legge 394/81 "Finanziamenti agevolati per la penetrazione commerciale", sia nell'ambito del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, art. 22 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero".

**COMMA 398**

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 a favore del settore turistico. Il ministero delle attività produttive emetterà un decreto che darà attuazione alla suddetto sostegno economico.

**COMMA 399**

Attribuzione degli alloggi: stop a chi è già proprietario in zona

Si aggiungono ulteriori requisiti per quanto riguarda la attribuzione di case costruite da cooperative, ai sensi dell'art. 95 regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165. Tra i requisiti introdotti si trovano il fatto che non vengono attribuite case a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di un'altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia e a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello stato, o con i mutui di cui alla legge 10-8-1950, n. 715. La lista completa dei nuovi requisiti è quella dell'art. 31 del testo regio in questione. Inoltre è modificato un requisito di attribuzione (art. 95 lettera b del testo regio), non si considera più la resi-

denza nel comune nel quale sorgono le costruzioni, ma la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, individuato dalle delibere regionali di programmazione.

**COMMA 400**

La cessione di immobili pubblici non adibiti a uso abitativo e attribuiti in forza di legge a enti privati, fondazioni ed enti morali, perseguita nell'ambito del Patto di stabilità e di crescita, fa venire meno l'uso governativo pubblico e l'eventuale diritto di prelazione facendo comunque salvi gli obblighi di rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti e gli eventuali vincoli storici, culturali, architettonici e paesaggistici, con l'obbligo di presentazione da parte dell'assegnatario dell'apposita istanza, di cui al comma 2, art. 12, legge n. 42/2004.

**COMMA 401**

Il limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, prevista per altra situazione nel comma 188 della presente legge, non si applica al personale assunto per far fronte a esigenze sanitarie, con particolare riferimento a quella relativa al morbo della «mucca pazza» (Bse).

**COMMA 402**

Il ministero della salute è autorizzato a convertire i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel ri-

spetto delle disposizioni contenute nel decreto Bse, in contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale per i veterinari, chimici e farmacisti impegnati nei Posti di ispezione di frontiera (Pif), negli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac) e presso gli uffici centrali del ministero stesso, previo superamento di specifica prova di idoneità, al fine di fronteggiare le malattie animali e l'influenza aviaria.

**COMMA 403**

Per far fronte alle emergenze sanitarie riguardanti i controlli sull'influenza aviaria e limitatamente al prossimo anno, le assunzioni dei veterinari e di personale tecnico del Servizio sanitario nazionale non soffrono dei limiti imposti alle assunzioni degli enti regionali e locali, come indicato al comma 198 della presente legge. Il livello massimo di assunzioni a tempo determinato è stabilito in 300 unità di personale veterinario e tecnico ed è assegnato alle regioni nel rispetto di un preventivo accordo in sede di Conferenza permanente stato-regioni.

L'accordo sancito dalla Conferenza permanente deve definire anche le misure compensative aggiuntive.

**COMMA 404**

Sono esclusi, dalle limitazioni di spesa, i contributi destinati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

**COMMA 405**

Per l'anno 2006, è stato disposto un in-

verno per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

**comma 407**

All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**comma 408**

Al comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento».

**comma 409**

Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi prevista

dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare

mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto

legislativo n. 46 del 1997. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

**comma 410**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30

giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

**comma 411**

Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente utilizzate, possono essere

*continua a pag. 30*

cremento di risorse pari a 10 milioni di euro destinati al Fondo bieticolo nazionale, di cui al dl n. 391/1990.

**COMMA 406**

Le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia negli interventi e nell'efficienza dei servizi istituzionali del ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf), compresi quelli relativi all'attività dell'Istituto centrale repressione frodi sono incrementate di 1,55 milioni di euro a partire dal 2006 per far fronte all'aumento del numero dei compiti di coordinamento delle attività regionali e per la maggior complessità delle funzioni assegnate allo stesso dicastero.

**COMMA 407**

Per far fronte al maggior onere derivante dall'assegnazione nel 2006 di risorse maggiori al ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf), di cui al comma precedente, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare specifiche variazioni di bilancio con appositi decreti.

**COMMA 408**

La nuova lettera f-bis), introdotta al comma 5, dell'art. 48 del dl n. 269/2003 dispone che in materia di assistenza farmaceutica e nel caso di superamento del tetto di spesa si deve effettuare una riduzione temporanea del prezzo dei farmaci, comunque dispensati o impiegati dal Ssn, nella misura pari al 60% del superamento.

**COMMA 409**

Gli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale sono stabiliti con decreto del ministro della salute, così come:

- i modi di alimentazione e aggiornamento della banca dati del ministero della salute, necessari a catalogare i dispositivi medici e a individuare quelli nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di incidenti;

- le modalità al quale le Aziende sanitarie devono attenersi per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici da inviare poi al ministero della salute; qualora tale invio non avvenga, vengono adottati gli stessi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento;

- viene stabilita la data in cui i dispositivi protesici erogabili possono essere acquistati, utilizzati o dispensati;

- le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici devono dichiarare entro il 30 aprile di ogni anno, mediante autocertificazione diretta al ministero della salute, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, operatori sanitari e farmacisti; inoltre sempre entro il 30 aprile le stesse aziende versano in conto entrate del bilancio dello stato, un contributo del 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti vengono riassegnati dal ministero della salute sulle corrispondenti unità revisionali di base;

- i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al ministero della salute i dati e le documentazioni previste, ai fini di controllo, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, inoltre per l'inserimento delle informazioni nella banca dati atta alla gestione dei dispositivi medici, i produttori sono tenuti al pagamento di 100 euro per ogni dispositivo, da versare al ministero della salute. La tariffa è prevista anche per la sola modifica di dati già presenti nella banca dati. I proventi derivanti da tali tariffe sono versati alle entrate del bilancio dello stato per poi essere rassegnati.

**COMMA 410**

Il comma 410 contempla l'ennesima proroga degli ammortizzatori sociali in attesa della riforma organica. Stabilisce che, nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro, il ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia può disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipu-

late in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria.

Nell'ambito delle stesse risorse finanziarie, inoltre, possono essere prorogati i medesimi trattamenti già in fruizione in virtù della Finanziaria 2005. Sempre con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell'economia, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti, in quest'ultimo caso, va ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga, del 40% per le proroghe successive. Infine, viene prorogato di un anno ancora il termine per l'autorizzazione di trattamenti di integrazione salariale a valere sulle risorse stanziare dalla Finanziaria 2004.

**COMMA 411**

Il comma 411 autorizza la distrazione delle risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali e non completamente utilizzate, per essere impiegate a fini di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigen-

*continua a pag. 30*

segue da pag. 29

impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**comma 412**  
Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revocche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;  
b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

**comma 413**  
Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002 e».

**comma 414**  
Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma sono soppresse.

**comma 415**  
Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-

cessive modificazioni.

**comma 416**  
Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e tempestività.

**comma 417**  
All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».

**comma 418**  
All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamen-

to ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile».

**comma 419**  
All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
«6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».

**comma 420**  
All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori agricoli», sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma societaria»;  
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2».

**comma 421**  
All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero

## Il commento

segue da pag. 29

te normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle agenzie strumentali del ministero del lavoro.

### COMMA 412

Il comma 412 modifica la procedura di autorizzazione al credito d'imposta alle nuove assunzioni, l'incentivo all'incremento dei posti di lavoro, cosiddetto bonus assunzioni, nato con legge n. 388/2000, la Finanziaria 2001.

La fruizione del credito d'imposta, a partire dal 1° gennaio 2003, è stata subordinata all'ottenimento di un atto di assenso da parte dell'Agenzia delle entrate, atto conseguente alla presentazione di un'apposita istanza preventiva al centro operativo di Pescara. Oggi, in pratica, il datore di lavoro intenzionato a fruire del bonus, è tenuto a effettuare prima le assunzioni, quindi a inviare apposita richiesta di autorizzazione, in via telematica, al centro operativo di Pescara. Il quale, nei successivi 30 giorni, comunicherà mediante esplicito atto d'assenso l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. Vale il silenzio diniego: in assenza di comunicazione, allo scadere del termine dei 30 giorni, l'istanza si intende respinta.

Con la novità della Finanziaria 2006 la procedura vedrà invertire le fasi. I

datori di lavoro, in altre parole, potranno dapprima programmare le assunzioni, valutando evidentemente anche le economie realizzabili attraverso l'incentivo del bonus fiscale. Quindi potranno richiedere il via libero all'incentivo al centro operativo di Pescara e, con la certezza della fruibilità del credito d'imposta, una volta ricevuto l'atto di assenso, potranno procedere all'effettiva assunzione di nuovi lavoratori. Seguendo la nuova procedura, i datori di lavoro avranno 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'atto di assenso dall'agenzia delle entrate per effettuare le assunzioni e altri 30 giorni (dall'assunzione) per completare l'istanza inviata al centro operativo di Pescara con i dati identificativi del lavoratore.

### COMMA 413

Il comma 413 modifica i vincoli di accesso alla alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate. Oltre i criteri stabiliti dal Cipe, bisogna osservare le norme stabilite dalla legge n. 289/2002.

### COMMA 414

La società Isa spa dovrà utilizzare propri fondi e non potrà più usufruire della eventuale integrazione delle risorse finanziarie derivanti dal prelievo di disponibilità appartenenti al «Fondo per le aree sottoutilizzate», di cui alla legge n. 289/2002.

### COMMA 415

Per l'attuazione degli investimenti e

della gestione unitaria del servizio idrico integrato nelle aree sotto utilizzate del territorio del Mezzogiorno d'Italia, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) accantona una specifica riserva «premio» pari a 300 milioni di euro, in sede di riparto delle proprie disponibilità, destinata ai comuni e alle province che hanno affidato a un apposito gestore e reso operativo il servizio.

La riserva dovrà essere distribuita, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che si siano consorziati o associati in ambiti territoriali, per finanziare parzialmente gli investimenti sostenuti.

### COMMA 416

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva «premio» indicata al comma precedente, su proposta dei ministri dell'economia e delle finanze e della tutela del territorio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento.

L'assegnazione dovrà essere effettuata a favore degli enti che entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento avranno già affidato la gestione, con criteri di mercato e di tempestività.

### COMMA 417

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) individua gli interventi di ristrutturazione delle

imprese della filiera agro-alimentare, con riferimento a quelle gestite o controllate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c., a valere sulle risorse destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate (legge n. 289/2002).

### COMMA 418

Ai fini del riconoscimento del premio di concentrazione (legge n. 35/2005), detta concentrazione si deve ritenere realizzata, a seguito della modifica della lettera b), del comma 1, dell'art. 9, anche attraverso il controllo di società, la partecipazione finanziaria per esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la costituzione del gruppo cooperativo.

### COMMA 419

Il credito d'imposta, definito «premio alla concentrazione», di cui alla legge n. 35/2005 è esteso agli imprenditori agricoli, come individuati dall'art. 2135 c.c.

### COMMA 420

Gli incentivi relativi all'auto-imprenditorialità e all'auto-impiego disposti a favore dei giovani imprenditori agricoli, sono erogabili anche ai soggetti collettivi esercenti attività agricola, organizzati in qualsiasi forma societaria.

Le società subentranti devono possedere la sede legale, amministrativa e operativa nelle nuove aree Obiettivo 1 e 2, nelle aree ammesse alla deroga del trattato e in determinate aree svantaggiate.

### COMMA 421

L'esenzione da accisa del biodiesel è li-

delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";

- b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale".

#### comma 422

L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

#### comma 423

La produzione e la cessione di

energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

#### comma 424

Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti nella raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti: "nonché l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
- b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: "sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
- c) il comma 5 è abrogato.

#### comma 425

L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o

dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse.

#### comma 426

Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

#### comma 427

È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

#### comma 428

All'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: "anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità di cui al comma 2".

#### comma 429

Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

#### comma 430

Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di eu-

ro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### comma 431

Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

continua a pag. 32

mitata alla quantità pari a 200 mila tonnellate di cui almeno 20 mila da utilizzare dietro autorizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole e forestali, in seguito alla sottoscrizione di contratti di coltivazione nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera.

Un apposito decreto stabilisce la quota annua di biocarburanti di origine agricola da destinata a consumo nazionale.

#### COMMA 422

L'importo stanziato per il 2005 relativo al progetto sperimentale di utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale e risultato eccedente è destinato nei limiti di 10 milioni di euro a finanziare l'accisa a zero prevista al comma precedente con riferimento al contingente annuo di 200 mila tonnellate, mentre ulteriori 5 milioni di euro sono destinati a programmi di ricerca e sperimentazione del ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf).

Il residuo importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e sviluppo delle filiere agroenergetiche, da utilizzarsi nel rispetto delle linee di indirizzo dell'apposita commissione biocombustibili.

#### COMMA 423

La bioenergia prodotta da imprese agricole costituisce attività connessa di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del terzo comma, dell'art. 2135 c.c. e il reddito derivante risulta totalmente assorbito dal reddito agrario.

#### COMMI DAL 424 AL 428

Anche l'Unione nazionale incremento razze equine (Unire) rientra nel novero delle associazioni che l'amministrazione dei Monopoli di stato (Aams) dovrà sentire per la lotta alla diffusione del gioco illegale.

La Finanziaria 2006 prevede questa estensione per coprire il settore delle scommesse sui cavalli. L'Aams sentirà le associazioni più rappresentative sul territorio per la raccolta giochi prima di emanare propri provvedimenti in materia.

Inoltre, dal primo gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stata fissata in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non potrà essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa decise dall'Aams, dovrà tener conto del parere Unire, per le scommesse sui cavalli. La Finanziaria chiarisce poi che l'Unire resta titolare di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini delle corse; la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse riguarda unicamente i servizi di ripresa televisiva.

Inoltre, la manovra prescrive che chiunque abbia le concessioni previste dal dpr n. 169/1998, in materia di scommesse ippiche, non potrà esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali in cui già si effettua già la raccolta scommesse.

#### Estensione del raggio d'azione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il dicastero potrà, infatti, partecipare anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati che perseguano lo scopo di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare. La manovra 2006 ha stanziato per questo scopo la spesa di massima di 3 milioni di euro per il 2006. Fondi che, comunque, saranno recuperati tagliando altrove. Inoltre, 13 milioni di euro verranno destinati per l'effettuazione dei controlli che Agecontrol Spa dovrà svolgere nel 2006.

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) avrà poi un raggio d'azione più ampio nella gestione delle risorse. Potrà contare, in sostanza, su una maggiore libertà nel decidere se dirottare fondi a favore delle proprie attività interne.

#### COMMA 429

Il comma 429 riconosce un contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese alla quale partecipa, tra gli altri, anche il ministero del lavoro. Il contributo è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

#### COMMA 430

Il comma 430 introduce ulteriori risorse a favore dei lavoratori socialmente

utili. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, in particolare, il ministro del lavoro è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di Attività socialmente utili (Asu) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in Asu nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate e prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. Inoltre, il ministero del lavoro è autorizzato a stipulare, nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti stato-regioni, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in Asu, nella disponibilità da almeno sette anni, di comuni con meno di 50 mila abitanti.

#### COMMA 431

La legge 30 aprile 1985, n. 163 disciplina gli interventi dello stato a favore dello spettacolo. Il comma 431 stanziava un contributo di 2 milioni di euro.

continua a pag. 32

segue da pag. 31

**comma 432**

Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

**comma 433**

Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

**comma 434**

Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento

urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

**comma 435**

Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.

**comma 436**

L'accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

**comma 437**

Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del sog-

getto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.

**comma 438**

Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

**comma 439**

Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di

una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.

**comma 440**

La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario lesso.

**comma 441**

Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

**comma 442**

Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di

inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

**comma 443**

Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

**comma 444**

L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

**comma 445**

All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

**comma 446**

Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

**4 - Continua**

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 21, la seconda giovedì 22, la terza parte venerdì 23 dicembre 2005

**Il commento**

segue da pag. 31

**COMMA 432**

La legge 58/2005 ha istituito un fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Per effetto del comma 432, il fondo è iscritto nello stato di previsione del ministero dell'ambiente. Il 50% del fondo è destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico

**COMMA 433**

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici disciplina gli impegni degli stati a limitare le emissioni inquinanti. Il comma 433 destina 100 milioni di euro all'attuazione dello stesso.

**COMMA 434**

Il comma 434 ha valore normativo. Esso prevede quale modalità per realizzare gli interventi d'urgenza per la bonifica di siti inquinati accordi di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province, i comuni interessati. L'accordo deve specificare le finalità, ma soprattutto le spese poste a carico dello stato e degli enti locali.

**COMMA 435**

Il comma 435 individua modalità e limiti della partecipazione del ministero dell'ambiente ai programmi di bonifica per i quali il precedente comma 434 progetta accordi di programma.

**COMMA 436**

Un contenuto obbligatorio dell'accordo di programma è l'individuazione del soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area se il proprietario non ha avviato l'intervento di bonifica.

**COMMA 437**

Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434. L'accordo di programma e gli interventi di bonifica non elidono le responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.

**COMMA 438**

Il comma 438 vincola il risarcimento del danno ambientale alla destinazione ecologica e attribuisce la competenza al ministero dell'ambiente.

**COMMA 439**

Il comma 439 istituisce una procedura per il ripristino dell'ambiente oppure per il pagamento di una sanzione a ca-

ricolo dell'autore dell'inquinamento. Il ministro dell'ambiente ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale o in subordine/in alternativa il pagamento entro il termine di 60 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito nella normativa comunitaria.

**COMMA 440**

Il calcolo del danno ambientale non è facile. Il comma 440 fornisce indicazioni di metodo: pregiudizio arrecato e costo del ripristino. Il metodo di calcolo non pregiudica in alcun modo le ragioni dei singoli individui lesi, che possono agire per l'ammontare di danno, che ritengono corretto.

**COMMA 441**

Il c. 441 disciplina il recupero coattivo ricorrendo al servizio di riscossione.

**COMMA 442**

Le disposizioni sul risarcimento del danno ambientale introdotte dalla Finanziaria del 2006 trovano applicazione solo per il futuro; sono esclusi anche le trattative pendenti, purché si chiudano nei primi mesi del 2006.

**COMMA 443**

L'ordinanza ministeriale con cui il ministro dell'ambiente ingiunge al respon-

sabile il ripristino della situazione ambientale o in subordine/in alternativa il pagamento entro il termine di 60 giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato è un atto amministrativo, contro il quale valgono i mezzi ordinari di impugnazione.

**COMMA 444**

**Norma di interpretazione autentica in relazione al Testo unico degli espropri.** L'art. 35, c. 6, prescrive che l'indennità di occupazione costituisce reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. Il comma 451 precisa che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, in base agli strumenti urbanistici.

**COMMA 445**

La durata dei finanziamenti di cui al decreto legge 130/1997, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è fissata in 25 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

**COMMA 446**

Le caratteristiche dei finanziamenti per gli alluvionati rimangono le stesse, cambiando solo la scadenza.